

OGGETTO: ORDINANZA AI SENSI DELL' ART. 54, DEL D.LGS. 267/2000 (TUEL), S.M.I., RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI ABBANDONATI IN GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA), via San Francesco a Patria, IN CATASTO, IN CATASTO, FOGLIO 46, P.lle 63, 157

PREMESSO CHE:

- l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. N. 267/00, stabilisce: *"Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, "anche" contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione"*;

- l'art. 54, comma 7, prevede: *"Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi"*;

- l'art. 1, del D.M.I. 5 agosto 2008, stabilisce: *"Ai fini di cui all'art. 54, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125, per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali. del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale"*.

CONSIDERATO CHE:

- i terreni incolti in stato di abbandono o a riposo compreso le aree cortilizie e/o urbane di pertinenza o esclusive, rendono il sito insalubre e indecoroso;

- sulla strada in oggetto (carreggiata e fasce di pertinenza), vi è uno stato di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti e rifiuti combustibili, oltre alla vegetazione incolta, già in passato oggetto di procedimenti amministrativi;

- a seguito di segnalazione del Comando della Polizia Municipale, prot. n. 764/PG/AMB/25 pervenuta con nota prot. n. 0053582 del 16/04/2025 ad oggetto: *"trasmissione verbale di sopralluogo delega d'indagine Proc. Pen. n. 510748/24 Procura della Repubblica di Napoli Nord abbandono rifiuti stradina adiacente alla SP1 fronte Hotel 2000 denominata (canneto), si comunicava che gli agenti appartenenti al nucleo di polizia ambientale hanno effettuato un sopralluogo presso l'area sita in adiacenza della SP1 Km. 3.500 oggetto della rimozione dei rifiuti da parte della SMA Campania, verificando la presenza di vegetazione spontanea (canneto) lungo tutto il tratto della stradina e sugli appezzamenti di terreno privati. Si accertava poi il deposito di diversi cumuli di rifiuti speciali, ingombranti ed incendiati su alcuni punti dell'area in oggetto"*.

- che il MASE con nota 1575550 del 26/08/2025 (acquisita al Prt.G. 0109409/2025 - E - 27/08/2025) segnalava al Comune e per conoscenza al Commissario Bonifiche ed alla Regione Campania la totale assenza di manutenzione di un vasto canneto che celava una discarica a cielo aperto in una stradina, di proprietà della Regione Campania, posta ai margini della via San Francesco a Patria sita nel Comune di Giugliano in Campania (NA), richiamando gli strumenti normativi previsti e segnatamente l'articolo 192 del decreto legislativo n. 152 del 2006, comma 3, per quanto in capo al Sindaco;

- che con successiva nota della Regione Carabinieri Forestale Campania, Nucleo carabinieri di Pozzuoli, prot. n. 2612-23/7/2025 del 01/10/2025, pervenuta con nota prot. n. 0125830 del 01/10/2025 ad oggetto: comunicazione abbandono di rifiuti ai sensi dell'art. 192 D.Lgs. 152/2006 - Richiesta di emissione di ordinanza per il ripristino dei luoghi ai sensi dell'art. 250 del D.Lgs. 152/2006. *"..... in data 29/09/2025, militari in servizio presso il Nucleo in intestazione, si sono portati in agro del Comune di Giugliano in Campania (NA), In tali luoghi, si accertava il deposito incontrollato, alla rinfusa ed in maniera non omogenea sulla nuda terra, di ingenti quantitativi di rifiuti di varia natura pericolosi e non pericolosi come di seguito specificati: R.S.U., carcassa di roulotte, materiale coibentante, tubi di irrigazione, parti di mobilia in legno, rifiuti di demolizione, rifiuti tessili"*;

- La presenza di rifiuti e di vegetazione incolta va rimossa nell'immediato, provvedendo a liberare l'area in modo da garantire a tutti i confinanti e frontisti e tutti quelli che frequentano i luoghi, adeguate condizioni

di sicurezza sia per la prevenzione rischio incendi, che per la salute e igienico sanitarie, proteggendo altresì l'ambiente in cui vivono;

- la SP1 (cd. Circonvallazione Esterna di Napoli) è identificata come un tratto di strada a scorrimento veloce, ovvero una superstrada classificata come strada extraurbana principale dove la presenza di vegetazione incolta e rovi di spine secchi e canneti ostruendo il canale di raccolta delle acque meteoriche fa sì che in caso di pioggia, l'acqua non riuscendo a defluire va a riversarsi in strada, creando seri problemi alla circolazione stradale (effetto aquaplaning). Tali rifiuti inoltre non consentono il passaggio né a piedi né con mezzi meccanici, o comunque lo rendono molto difficoltoso e pericoloso per la mancata manutenzione dell'intera area attigua e di pertinenza della SP1, in capo alla Regione Campania il cui gestore è la Città Metropolitana di Napoli;

ACCERTATO CHE nella banca dati Agenzia Entrate Ufficio Provinciale di Napoli – Territorio Servizi, l'area segnalata dall'abbandono dei rifiuti, è identificata al foglio 46, p.lla 63, 157, del Comune di Giugliano in Campania (NA), intestata a:

- P.lla 63

A.N.A.S. Viale Kennedy Sede in Napoli (NA), pror. 1000/1000;

- P.lla 157

Regione Campania Demanio Ramo Strade Sede in Napoli (NA), C.F. 80011990639, prop. 1000/1000;

ACCERTATO CHE la suddetta area fa parte della maggiore consistenza della originaria p.lla 23, successivamente frazionata e variata nella particella 157, che ingloba altresì la p.lla 63, intestata ANAS;

- che l'ANAS ha ribadito in più occasioni che il DPCM 20/02/2018 non operava sulle aree in questione e da ultimo vedi verbale di sopralluogo del 26/02/2025 in procedimenti analoghi, che i rifiuti pur constatandone la presenza non sono posti su area di competenza Anas né sono visibili sull'asse mediano gestito dall'Anas (SP ex SS 162 NC), ma sono ai margini della SP1 non gestita da Anas, la cui titolarità è in capo alla Regione Campania ed alla Città Metropolitana in quanto:

1) il verbale di consegna del 21/11/2018 al punto 3.1 recita: *"le strade di cui alla precedente tabella vengono consegnate con le relative pertinenze ed accessori, nello stato di fatto e di diritto in cui esse si trovano alla data del presente verbale, come risultante dal censimento stradale allegato al presente verbale (allegato V) e ripresa video effettuata con il sistema RMT (allegato VI), ove presente, con tutti gli oneri e i pesi inerenti, servitù attive e passive, concessioni e/o autorizzazioni"*;

2) l'allegato C ai verbali di consegna conseguenti il DPCM 20/02/18, contenente planimetria svincoli in n. 20 tavole, denominata: *"Censimento Rete DPCM 20/02/2018 Infrastruttura Strada ex S.S. 162 N.C. dal Km 0+000 al Km 33+750"*, individua graficamente i *"limiti di competenza"* alla SS 162 NC Asse Mediano, rispetto alla SP1 Circonvallazione Esterna. Ebbene, come prima evidenziato, le aree ed il canale sulle quali insistono i rifiuti sono raffigurate nella planimetria come poste al di là dell'area di pertinenza e, pertanto, non rientranti nella competenza Anas – limitata esclusivamente entro il limite massimo della zona pertinenziale, essendo relativa alla SP1 in capo alla Città Metropolitana come gestore ed alla Regione Campania come proprietario originario (cfr. ispezioni ipotecarie e catastali citati dalla stessa Regione in vari suoi atti). Del resto, anche proseguendo sull'asse viario le zone di interesse sono individuate dalla cartellonistica stradale come rientranti nella competenza della Città Metropolitana;

- che la Regione Campania e la Città Metropolitana sono stati destinatari di altri analoghi provvedimenti relativi a rifiuti segnalati che giacciono sulla stessa area accessibile esclusivamente da una rampa di svincolo con diramazione dalla strada provinciale n. 1 gestita dalla Città Metropolitana di Napoli;

- che la Regione Campania, attraverso la partecipata SMA Campania Spa nel 2024, ha già provveduto per il passato ad attivare azioni di rimozione dei rifiuti abbandonati nelle aree interessate del territorio di Giugliano in Campania (NA);

- che il Comune aveva già chiesto alla Città Metropolitana di farsi parte attiva verso il proprietario Ente Regionale affinché lo stesso apponesse barriere attive (quali sbarre o altro) al fine di prevenire l'indiscriminato accesso alle dette particelle, causa primaria degli episodi di sversamento. L'esigenza era ed è quella di operare una complessiva messa in sicurezza del sito, che si presenta, per la sua ubicazione a ridosso della rete stradale e per la vegetazione che offre uno schermo ai malintenzionati, particolarmente idonea a favorire illeciti ambientali;

CONSIDERATO CHE sull'area in oggetto (carreggiata e fasce di pertinenza), vi è uno stato di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti e rifiuti combustibili, oltre alla vegetazione incolta.

DALLE note di cui sopra si evince che tali rifiuti vanno rimossi nell'immediato essendo prevedibile l'imminente possibilità di incendio di rifiuti data la presenza di cd. "inneschi" (grossa presenza di materiale infiammabile) e rovi di spine secchi sul sito in oggetto provvedendo pertanto a liberare l'area in modo da garantire ai confinanti e frontisti, nonché tutti quelli che frequentano i luoghi adeguate condizioni di sicurezza e igienico sanitarie proteggendo altresì l'ambiente in cui vivono, in considerazione peraltro della pericolosità per la matrice ambientale suolo;

VISTO Il Regolamento Comunale del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 20/04/2016, Art. 39 - Pulizia delle aree private:

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: "*Norme in materia ambientale*";

VISTO:

- l'art. 14 del D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) che tra l'altro prevede, che spetta agli enti proprietari delle strade (e ai concessionari delle autostrade) di provvedere alla loro manutenzione, gestione e pulizia, comprese le loro pertinenze e arredo, nonché attrezzature, impianti e servizi e, quindi, non limitatamente al solo nastro stradale, ma anche alle piazzole di sosta, onde siano garantite la sicurezza e la fluidità della circolazione;

- che l'art. 14 del D.Lgs. 285 del 1992 si configura quale parametro normativo per l'individuazione del profilo della colpa presupposto in via generale dall'art. 192 del D.Lgs. n. 152 del 2006, dovendosi all'uopo rammentare che l'art. 192 del Codice dell'Ambiente attribuisce rilievo proprio alla negligenza del proprietario, che a parte i casi di connivenza o di complicità negli illeciti (qui non prospettabili) si disinteressa del proprio bene per una qualsiasi ragione e resti inerte, senza affrontare concretamente la situazione, ovvero la affronti con misure palesemente inadeguate. Rimarcato che, nel caso in esame, occorre rilevare che, in presenza di un'area appartenente non ad una persona fisica ma ad un ente pubblico, ai fini dell'individuazione dell'elemento soggettivo in materia ambientale e della connessa responsabilità ripristinatoria, rileva il dato oggettivo della disfunzione della struttura organizzativa e allorquando si tratti della gestione di un bene della obiettiva trascuratezza ed incuria della gestione (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2977/2014);

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 167/2025, prot. n. 0082499 del 19/06/2025 - Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi e terreni incolti in vista del periodo di massima pericolosità per incendi boschivi - anno 2025;

VISTO il Regolamento Comunale, approvato con Delibera Commissario Prefettizio n. 38 del 11 Aprile 2013 per l'applicazione delle sanzioni amministrative alle violazioni dei Regolamenti Comunali e delle Ordinanze;

VISTO Il Regolamento Comunale di Polizia Urbana, approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 104 del 17/07/2014;

VISTO Il Piano Regolatore Generale - Regolamento Edilizio, Norme di Attuazione e Programma di Fabbricazione;

VISTO il Codice Civile art. 892 (distanze per gli alberi), art. 893 (alberi presso strade, canali e sul confine di boschi), art. 894 (alberi a distanza non legale), art. 895 (divieto di ripristinare alberi a distanza non legale), art. 896 (recisione di rami e di radici) nonché l'art. 2043 (la responsabilità per eventuali danni a persone o cose, riconducibili alla inadempienza, ricadrà in capo al proprietario);

VISTO il Codice Penale art. 449 (delitti colposi di danno), art. 650 (inosservanza dei provvedimenti dell'autorità), art. 652 (rifiuto di prestare la propria opera);

CONSIDERATO che la violazione dei regolamenti, dei provvedimenti o altre norme scritte, integra la colpa specifica;

CONSIDERATO che la violazione di regole di condotta non scritte, come l'imprudenza, l'imperizia o la negligenza, integra la colpa generica;

Considerato altresì:

- la circolare del Ministero dell'Ambiente che ha avuto modo di ricordare a tutti i Sindaci, alla Regione Campania ed alla Città Metropolitana, oltre che al Prefetto ed al Commissario Bonifiche, che l'obbligo di rimozione sulle strade metropolitane cade sulla città Metropolitana (cfr. circolare MASE, Ente D'Ambito di Napoli 2, protocollo di partenza n. 443/2025 del 11/06/2025, acquisita agli atti al prot. n. 0079859 del 12/06/2025);
- il Comune, in altri procedimenti simili, con nota prot. 0090058/2025 del 07/07/2025 aveva già ribadito l'obbligo della Città Metropolitana a provvedere per le strade di propria competenza, anche richiamando la predetta circolare;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 267/2000 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

PRESO ATTO dello stato di incuria ed abbandono dell'area di che trattasi ed il permanere di tale situazione è tale da creare potenziale pericolo per la pubblica incolumità e della circolazione veicolare e pedonale nonché anche di tipo igienico-sanitaria;

VISTA la necessità che si provveda ad eliminare la situazione di rischio incendio e di pericolo pubblico, ripristinando ogni irregolarità presente;

VISTO l'avvio del procedimento prot. n. 0058332 del 28/04/2025;

CONSIDERATO che in riscontro a quanto sopra predetto:

- nessuno ha comunicato eventuali attività intraprese o fornito controdeduzioni;

RITENUTO che per le considerazioni sopra esposte sussista il requisito della colpa in capo al proprietario dell'area per l'aggravio della situazione di abbandono di rifiuti stante il comportamento non adeguato e l'inosservanza dei regolamenti e provvedimenti comunali, in quanto, data la circostanza che in più segnalazioni simili dai soggetti preposti al controllo si siano rinvenuti rifiuti abbandonati, non appare coerente con una attività manutentiva costante e che lo stato di incuria ed abbandono dell'area di che trattasi è tale da creare potenziale pericolo per la pubblica incolumità, anche di tipo igienico-sanitaria. Resta dirimente l'obbligo del proprietario di adottare azioni che possano escludere la propria responsabilità colposa, nonché l'omissione per la mancata denuncia alle autorità del fatto per aver tollerato l'illecito (TAR Campania Napoli con la Sentenza n° 1236/2024 del 23/02/2024);

RITENUTO pertanto doversi disporre in merito, attesa la necessità di salvaguardare la pubblica incolumità nonché la salute pubblica e la tutela dell'ambiente;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa a:

- **Regione Campania;**
- **Città Metropolitana di Napoli;**

relativamente, all'area in stato di abbandono sito nel Comune di Giugliano in Campania (NA), in catasto al Foglio 46 p.lle 63, 157 ex 23

in qualità di Ente Proprietario ed Ente Gestore, in solido tra di loro

A PROVVEDERE e procedere a proprie cure e spese, ad effettuare la pulizia dell'area, che versa in stato di abbandono e alla rimozione dei rifiuti depositati, rimuovendo le cause che hanno determinato gli inconvenienti segnalati e ripristinando lo stato dei luoghi **Ad Horas** e comunque entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla ricezione della presente, ai sensi dell'art. 54 c. 4 del d. lgs. 267/2000 (stante la sussistenza e l'attualità del pericolo, cioè del rischio concreto di un danno grave e imminente per l'incolumità pubblica, l'ordine pubblico e l'igiene), dell'art. 192 del D.Lgs 152/06 (divieto di abbandono), ed art. 14 D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada), dandone tempestiva evidenza allo scrivente settore, nonché di attivare tutte le opportune attività al fine di scongiurare il ripetersi di tale situazione, mediante periodica manutenzione e trasmettere copia dei formulari con allegato rilievo fotografico dello stato dei luoghi e documentazione probante l'avvenuta rimozione dei rifiuti abbandonati e combustibili, procedendo altresì:

1) caratterizzazione ad opera di ditta specializzata ad effettuare tale operazione presentando presso i competenti uffici comunali, un piano di smaltimento quantificando i rifiuti che saranno conferiti ai centri di smaltimento o di recupero con trasmissione dei formulari emessi per i rifiuti presenti;

- 2) provvedere ad immediata messa in sicurezza del sito in premessa indicato;
- 3) rimozione e smaltimento della vegetazione e di tutti i rifiuti abbandonati presenti;
- 4) pulizia dell'area e del fronte strada;
- 5) ripristino dello stato dei luoghi;

- gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde vanno trattati come rifiuti, sia per il trasporto che per lo smaltimento, ovvero possono essere conferiti nei centri di raccolta dei rifiuti verdi presenti sul territorio o usati per il compostaggio, ma in nessun caso essi devono essere lasciati giacere a terra o abbandonati;

- Si provveda altresì all'attuazione delle azioni e/o interventi, in linea con i principi dettati dal D.M. 06/06/1994 (amianto), redigendo una dettagliata valutazione del rischio e dello stato di conservazione redatta da un tecnico abilitato, iscritto al relativo albo di competenza;

INFORMA CHE:

- avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Regionale Amministrativo della Campania, Sez. di Napoli, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica o ricevimento dello stesso, ovvero, in via alternativa, può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica o ricevimento dello stesso;

- L'amministrazione procedente è il Comune di Giugliano in Campania (NA), con sede al Corso Campano civ. 200, cap. 80014;

- L'Ufficio competente è il Settore Transazione Ecologica Terra dei Fuochi Tutela del Territorio Cimitero, ed il Responsabile del Servizio è l'ing. Vincenzo Brasiello, il Responsabile del Procedimento è il geom. Ciro Di Biase;

DISPONE

La notifica della presente ordinanza a:

- **Regione Campania**, pec: urp@pec.regione.campania.it
- **Città Metropolitana di Napoli**, pec: cittametropolitana.na@pec.it;

La Trasmissione della presente ordinanza a:

- **Prefetto di Napoli**, pec: protocollo.prefna@pec.interno.it;
- **Commissario Bonifiche**, pec: commissario.bonifiche@pec.governo.it; - in ragione dei compiti e funzioni allo stesso attribuiti dall'art. 9, D.L. 116/2025;
- all'**Anas**, pec: servizioclienti@postacert.stradeanas.it; ed al **MASE**, pec: ecb@pec.mase.gov.it; per opportuna conoscenza;
- **Comando della Polizia Locale** – Sede;

che copia del presente Provvedimento venga:

- trasmesso all'Albo Pretorio on-line del Comune di Giugliano in Campania (NA);
- pubblicato sul Sito Istituzionale dell'Ente Comunale.

Alle forze dell'Ordine preposte al controllo, alle quali il presente atto è notificato, si chiede di disporre i dovuti sopralluoghi al fine di accertare l'ottemperanza di quanto disposto nell'ordinanza stessa.

Il Sindaco
dott. Diego Nicola D'Alterio (*)

Settore Proponente
Transizione Ecologica Terra dei Fuochi
Tutela del Territorio e Cimitero
Il Responsabile del Procedimento
geom. Ciro Di Biase
Il Responsabile del Servizio
ing. Vincenzo Brasiello
Il Dirigente
ing. Generoso Serpico

(*) Firmato digitalmente